

Firenze, 26 febbraio 2026

OGGETTO: Comune di San Casciano in Val di Pesa.

Intervento: Varante semplificata al Piano Strutturale Comunale.

Procedimento: D. Lgs.152/2006 e L.R.10/2010 - Verifica di assoggettabilità a V.A.S. (art.22)

Autorità Procedente: Consiglio Comunale di San Casciano

Autorità Proponente: Servizio Urbanistica del Comune di San Casciano

RAPPORTO TECNICO

In riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. relativa all'oggetto si evidenzia quanto segue.

Il Comune di San Casciano in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso all'Ufficio E.Q. Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze, che svolge la funzione di Autorità Competente:

con nota Ns. prot.n.60402 del 10/12/2025 il Comune di San Casciano ha chiesto l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., in conformità ai disposti di cui all'art. 7 comma 1bis, lett. a) della L.R. 10/2010, trasmettendo in allegato in particolare il documento preliminare contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente ad opera del piano in oggetto.

Il documento preliminare in oggetto prevede:

- aggiornamento delle indagini e degli studi geologici, geomorfologici e sismici;
- aggiornamento delle indagini e degli studi idrologici e idraulici;
- aggiornamento degli elaborati rispetto alle varianti approvate e adottate sopra descritte ed elencate;
- aggiornamento dell'elaborato PS_QC_06 rispetto ai percorsi escursionistici già realizzati e rispetto a quelli di nuovo riconoscimento;
- aggiornamento dell'elaborato PS_QC_PS_14 rispetto alla individuazione dei perimetri cimiteriali;
- aggiornamento piano di classificazione acustica nell'elaborato PS_QC_03 - Pressioni Ambientali rispetto al piano P.C.C.A. approvato nel 2023 e inserimento del nuovo depuratore del Ponterotto;
- aggiornamento dell'elaborato PS_ST_01 – Patrimonio Territoriale per il riconoscimento di un geotopo lungo il fiume Pesa;
- aggiornamento degli obiettivi principali del Piano Strutturale con riferimento sia alla promozione di interventi mirati a modificare la morfologia del territorio per renderlo più resiliente alla luce dei cambiamenti climatici sia alla strategia del contratto di Fiume e parco fluviale;
- aggiornamento delle strategie di UTOE rispetto agli interventi già attuati;
- aggiornamento delle tabelle relative agli standard rispetto alle opere pubbliche realizzate dopo la data di approvazione del vigente P.S.;
- verifica dello stato di avanzamento del dimensionamento;
- correzione di refusi ed errori grafici riscontrati negli elaborati del PS approvato.



La proposta in oggetto può rientrare fra quelle per le quali risulta possibile effettuare la preliminare verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2010, atteso che ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3;

Il documento preliminare è stato comunicato dallo scrivente Ufficio:

- con nota Ns. prot. n.61430 del 15/12/2025 ai seguenti soggetti che in collaborazione con l'Autorità Procedente si è ritenuto di consultare: Regione Toscana Settore VAS e VINCA, Settore Tutela e Riqualificazione del Paesaggio, Settore Sistema informativo e Pianificazione del territorio; Regione Toscana Ufficio del Genio Civile Valdarno superiore, Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per la Toscana, Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato, Publiacqua S.p.A., Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana; AUSL Toscana Centro - Dipartimento della prevenzione, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; Autorità Idrica Toscana, ATO Toscana Centro, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, ESTRA S.p.A., Alia Servizi Ambientali S.p.A., E-Distribuzione S.p.A.-Infrastrutture e Reti, TERNI Rete Italia S.p.A., SNAM Rete gas S.p.A., Comune di San Casciano in Val di Pesa, Comune di Scandicci, Comune di Impruneta, Comune di Montespertoli, Comune di Greve in Chianti; Comune di Barberino Tavarnelle, Unione Comunale del Chianti Fiorentino, Città Metropolitana di Firenze: Dipartimento Territoriale Direzione Viabilità Area 2, Direzione Patrimonio e TPL, Toscana Energia S.p.A., FiberCop S.p.A., Infratel Italia S.p.A., Open Fiber S.p.A.

- Dal ricevimento del documento preliminare risultano pervenuti i contributi trasmessi da:
- Publiacqua S.p.A. (prot.n.3758 del 30/12/2025);
- Snam Rete gas S.p.A. (prot.n.3876 del 30/12/2025);
- Autorità Idrica Toscana (prot.n.1951 del 15/01/2026);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria (prot.n.2040 del 15/01/2026);
- MIC – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato (prot.n.2342 del 19/01/2026).

Da un'analisi dei contributi pervenuti e sopra citati, si evidenzia e si riporta di seguito quanto in essi contenuto limitatamente agli aspetti ambientali ritenuti degni di nota:

1) Publiacqua S.p.A. che evidenzia quanto segue:

[...]

Publiacqua comunica che per i nuovi interventi urbanistici dovranno essere previste reti duali (nera e bianca) con l'obiettivo di non aggravare i sistemi fognari attuali. Le nuove reti meteoriche dovranno, in via assolutamente prioritaria, scaricare in corpi idrici superficiali, dando ulteriore rilevanza eventualmente anche al riutilizzo delle acque piovane per gli usi non pregiati. Inoltre, eventuali incrementi di fabbisogno idrico e di produzione dei reflui dovranno preventivamente essere concordati con Publiacqua.

Si segnala infine che, qualora dovessero essere presenti punti di captazione nei pressi dell'area oggetto d'intervento, dovrà essere rispettato quanto previsto all'art 94 del D.Lgs. 152/2006 in merito alle aree di salvaguardia delle risorse idriche in gestione alla Scrivente Società. A tal proposito, al fine di poter procedere con eventuali lavorazioni, in fase di cantierizzazione e di realizzazione delle opere è richiesto che siano messe in atto, e conseguentemente condivise con la Scrivente Società prima dell'inizio dei lavori, le necessarie strategie al fine di non entrare in contrasto con quanto descritto dal suddetto articolo normativo. [...]

Considerazioni e Conclusioni:

Si prende atto del contributo di Publiacqua S.p.A.

Il parere sopradetto può essere apprezzato come “vademecum” sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, da tenere in considerazione nel complesso processo di “governo del territorio”, da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione del piano ma anche nelle successive fasi. Si invita pertanto l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in esso contenuto.

2) Snam rete gas S.p.A. che evidenzia quanto segue:

[...]

Facciamo seguito alla Vs. relativa a quanto in oggetto per comunicare che non abbiamo contributi da trasmettere dal punto di vista ambientale.

Evidenziamo, comunque, che sul territorio comunale sono ubicati alcuni metanodotti Snam Rete Gas eserciti ad alta pressione, per cui ogni intervento in prossimità degli stessi e delle loro fasce di rispetto e sicurezza dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato da Snam Rete Gas.

Segnaliamo in particolare l'incompatibilità con la presenza dei nostri gasdotti dell'intervento previsto dalla scheda ATPUC4.11 riportata a pag.126 del file "Doc Preliminare_Variante PO_novembre". [...]

Considerazioni e Conclusioni:

Si prende atto del contributo di Snam rete gas S.p.A.

Il parere sopradetto può essere apprezzato come "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione del piano ma anche nelle successive fasi. Si invita pertanto l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in esso contenuto.

3) Autorità Idrica Toscana che evidenzia quanto segue:

[...]

A)

Considerato che in base alla documentazione redatta dal Proponente non è possibile definire l'eventuale fabbisogno idrico e depurativo connesso alla realizzazione degli interventi edilizi in oggetto, per i casi in cui le previsioni oggetto di variante determinino un aumento del carico idrico e fognario, il Proponente dovrà verificare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.), che legge la presente per conoscenza, l'effettiva attuale "disponibilità" dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento dei suddetti interventi e conseguentemente, richiamati i contenuti dell'art.157 del D.Lgs 152/2006 relativi alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, e valutare la necessità di realizzare nuove opere di urbanizzazione e/o di adeguare le esistenti, ove necessario.

Per quel che riguarda le condizioni di allacciamento alla fognatura in gestione al S.I.I. delle nuove previsioni, ne andranno preventivamente verificate l'attuabilità e le modalità con il Gestore del S.I.I. Si rappresenta che, solo nei casi previsti nel "Regolamento di Fornitura del S.I.I." e dove sia appurato con il Gestore del S.I.I. l'inattuabilità di poter procedere con l'adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione, il soggetto attuatore potrà provvedere alla gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006, del D.P.G.R. 46/R/2008 e del D.P.R. 59/2013, ponendo attenzione a quanto riportato nel successivo capoverso, relativo alla tutela qualitativa della risorsa idrica.

B)

A titolo informativo si richiamano inoltre i contenuti della nuova Direttiva Acque (Dir.2024/3019) che ha esteso l'obbligo di depurazione, da conseguire entro l'anno 2035, agli agglomerati con un numero di A.E. di 1.000 o più ma inferiore a 2.000 (art. 3 della Dir.); la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali di cui al paragrafo 1, dell'art. 4, della Direttiva citata dovranno inoltre realizzare un livello di protezione e dell'ambiente e della salute umana pari al trattamento secondario e terziario di cui agli articoli 6 e 7 della medesima.

C)

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.lgs. 152/2006, il secondo relativo al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si chiede di verificare che le nuove previsioni, individuabili come "centri di pericolo" ai sensi del citato comma 4, non ricadano all'interno delle "zone di rispetto" delle captazioni in gestione al S.I.I. presenti sul territorio comunale, attualmente definite con il "criterio geometrico" che prevede il tracciamento di un'area avente 200 metri di raggio dal punto di captazione.

D)

Si ricorda inoltre che, per quel che riguarda le eventuali attività esistenti individuabili come "centri di pericolo" e ubicate all'interno

esternamente alle attuali “zone di rispetto” come sopra definite, si applicano gli obblighi dettati dal comma 5 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006, di seguito riportati: “Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza”, da effettuarsi in ottemperanza alle disposizioni per la regolazione delle attività nelle aree di salvaguardia e dei criteri per la messa in sicurezza dei pozzi, dettati negli allegati 2 e 3 al D.P.G.R. 43/R/2018 e ss.mm.ii. A tale proposito si richiama l’attenzione sui contenuti dell’art.7 ter del D.P.G.R. 43/R/2018, che individua il comune come parte attiva nelle procedure per la gestione delle aree di salvaguardia, attribuendogli specifiche competenze per quel che riguarda l’individuazione e l’aggiornamento degli elenchi dei centri di pericolo e l’eventuale definizione di programmi, procedure e misure di gestione territoriale e/o di messa in sicurezza dei centri di pericolo esistenti ricadenti all’interno nelle “zone di rispetto”.

E)

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si ricordano le limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

Considerazioni:

A)

Si condivide la necessità del Proponente di verificare con il Gestore del servizio idrico integrato l’effettiva attuale disponibilità dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere nuovi carichi in rapporto al dimensionamento degli interventi proposti e di valutare la necessità di nuove opere di urbanizzazione e/o adeguamento.

B)

Si condivide quanto richiesto da Autorità Idrica alla presente nota.

C)

Si condivide che le nuove previsioni, individuabili come “centri di pericolo”, non ricadano all’interno delle “zone di rispetto” delle captazioni in gestione al S.I.I. presenti sul territorio comunale.

D)

Si condivide quanto indicato da Autorità Idrica alla presente nota.

E)

Si condivide quanto indicato da Autorità Idrica alla presente nota.

Conclusioni:

A)

Si ritiene che gli interventi di trasformazione edilizia od urbanistica siano sottoposti a verifica con l’ente gestore del servizio idrico integrato in merito alla disponibilità idrica, fognaria e depurativa.

C)

Si chiede di verificare con l’Ente gestore del S.I.I. che le nuove previsioni indicate non ricadano eventualmente in “centro di pericolo”.

B, D, E)

La presente indicazione può essere apprezzata come un “vademecum” sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come una serie di raccomandazioni da tenere in considerazione nel complesso processo di “governo del territorio”, da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione del piano in oggetto ma anche nelle successive fasi. Si invita l’Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in essi contenuto.

4) Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale che evidenzia quanto segue:

[...]

Visto l’articolo 23 della LR 10/2010 e con riferimento alle materie di competenza di questo ente, si rappresenta che il presupposto per l’efficace salvaguardia delle risorse ambientali e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile è la conformità degli strumenti urbanistici con gli scenari di pericolosità idraulica e geomorfologica e con le relative discipline normative individuati dai Piani di bacino, oltre che l’adeguata considerazione degli stati di qualità e degli obiettivi dei corpi idrici presenti nel territorio dello strumento in esame;

Si elencano di seguito i piani di bacino vigenti sul territorio in esame, consultabili al sito istituzionale dell’ente

<https://www.appenninosettentrionale.it/it/>;

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (**PGRA**), approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022;

- Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (**PSRI**), approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999;

- Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (**PGA**), approvato con D.P.C.M. 7 giugno 2023.

Per l'approfondimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA e dei relativi stati di qualità e obiettivi, si rimanda anche alla consultazione del Cruscotto di piano (<https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/DSBhome/>).

- Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (**PBI**) del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015;

- Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (**PAI dissesti**) adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del piano; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI, e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Per effetto degli artt. 4, 5 e 6 delle suddette misure di salvaguardia, nelle aree classificate a pericolosità da frana P3 e P4 continuano ad applicarsi anche le disposizioni normative dei precedenti PAI (nel caso in esame: **PAI del Bacino Arno**) da rispettare nell'attuazione degli interventi, fino alla definitiva approvazione del PAI Dissesti.

Si informa inoltre che con Delibera n. 54 del 31/07/2025, pubblicata sulla GU n. 183 del 8/8/2025, la Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità ha preso atto dell'individuazione delle zone per le quali esiste un "rischio potenzialmente significativo di alluvioni" (**APSFR**), e con la stessa delibera è stato adottato il progetto di variante alla disciplina del **PGRA**. Si evidenzia che dall'8/8/2025 risultano vigenti, quali misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, la mappa delle **APSFR** e l'art. 3 della citata delibera, che stabilisce quanto segue: "Fermo restando le norme e gli indirizzi contenuti nella disciplina vigente di piano del **PGRA**, per le aree inserite nella mappa delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni di cui all'art. 2 della presente deliberazione, nelle more dei successivi adempimenti previsti dalla direttiva alluvioni, con specifico riferimento alle porzioni di territorio presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle piene al fine di limitare i danni in caso di collasso, e per i punti e le zone idraulicamente critiche, i Comuni individuano specifiche misure di gestione del rischio e adeguano periodicamente i piani di protezione civile comunale e gli strumenti di governo del territorio per tener conto degli aggiornamenti del **PGRA** di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della direttiva 2007/60/CE".

Si segnala pertanto a codesto ente la necessità di tenere in considerazione anche i suddetti aspetti per le **aree APSFR** individuate, disponibili al seguente link:

<https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=30edc2a143ea4f16b7937c6ad2c24435>.

Si informa che questa Autorità di Bacino, allo scopo di facilitare la consultazione dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei vigenti Piani di bacino, ha predisposto una apposita web-application disponibile al link:

<https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/instant/portfolio/index.html?appid=4868ed0ee290438685b823f168c0bcfd>.

Con tale strumento, per i temi della pericolosità idraulica, della pericolosità geomorfologica e della tutela delle risorse idriche, è possibile verificare con immediatezza ed efficacia le cartografie dei Piani di bacino distrettuali e gli articoli applicabili delle rispettive discipline normative.

Ai fini della comprensione delle limitazioni e condizionamenti alla pianificazione contenuti nei Piani di bacino, utili alla verifica di coerenza esterna dello strumento in oggetto, si rimanda al documento allegato alla presente nota.

Si precisa che i Piani di bacino non prevedono espressione di parere dell'Autorità sugli strumenti di pianificazione, ma nell'ambito della procedura di VAS si rende necessario che il proponente, oltre alla verifica di coerenza con gli obiettivi generali dei Piani di bacino, verifichi la conformità dello strumento urbanistico in esame con i perimetri delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica vigenti (e con i criteri per la loro definizione di cui ai rispettivi Allegati 3), con i relativi "indirizzi" per la pianificazione e con la relativa disciplina normativa, oltre che con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici, introducendo se necessario adeguati correttivi e modifiche allo strumento.

A tale scopo si richiede che il Rapporto Ambientale di VAS contenga apposito paragrafo dedicato alla verifica di coerenza esterna sopra descritta. In particolare, dovrà essere verificato quanto segue:

I. Rispetto alla conformità con la disciplina di PGRA/PSRI Arno, per ogni previsione di trasformazione dei suoli dovrà essere attestata la conformità:

- con le limitazioni/condizioni per le aree P3, ai sensi dell'art. 8 lettere a), b) e c) del **PGRA** (in queste aree sono da evitare nuove opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali - quali scuole, ospedali e case di cura, strutture per la protezione civile - nuovi impianti di cui all'allegato VIII del D. Lgs 152/2006 e previsioni comportanti sottopassi e/o volumi interrati);
 - con le limitazioni per le aree fluviali ricadenti in P3 e in P2, ai sensi dell'art. 8 lettera d) e dell'art. 10 lettera c) del **PGRA**;
 - con le limitazioni/condizioni per le aree P2, ai sensi dell'art. 10 del **PGRA**;
 - con le limitazioni per le aree destinate a casse di laminazione, ai sensi dell'art. 16 del **PGRA** (previsioni compatibili con la realizzazione delle casse);
 - con le limitazioni per le aree destinate a casse di laminazione individuate dal **PSRI** Arno (vincoli di inedificabilità, ai sensi delle Norme 2 e 3 delle norme di **PSRI**);
 - con i condizionamenti per le aree classificate P3 o P4 per eventi "flash flood", ai sensi dell'art. 19 c. 2.
- II. Rispetto alla disciplina del **PAI Dissesti**, per ogni previsione di trasformazione dei suoli dovrà essere attestata la conformità:
- con le limitazioni/condizioni per le aree P4, ai sensi dell'art. 8 del **PAI Dissesti** (in queste aree sono da evitare nuove costruzioni che comportano l'esposizione a rischio delle persone, nuove opere pubbliche di interesse pubblico riferite a servizi essenziali - quali scuole, ospedali e case di cura, strutture per le finalità di protezione civile- nuove aree destinate a impianti di cui all'allegato VIII del D. Lgs 152/2006);
 - con le limitazioni/condizioni per le aree P3a e P3b, ai sensi dell'art. 10 del **PAI Dissesti**.

Si richiede inoltre che sia prodotto apposito sovrapposto del quadro conoscitivo relativo alle pericolosità (idrauliche e geomorfologiche) contenute nel piano adottato, con le mappe di pericolosità riconosciute dal **PGRA** e dal **PAI Dissesti** succitati, evidenziando le eventuali incoerenze.

Con riferimento al **PGRA** (Misure di protezione), si segnala la presenza dei seguenti Interventi Strutturali di Tipo "A" (**Casse di esondazione**), soggette a vincolo di inedificabilità ai sensi delle Norme 2 e 3, comma 1 del **PSRI**, con le esclusioni di cui al comma 2 delle stesse norme:

- "**Sistema di laminazione e riqualificazione del Torrente Pesa** (infrastrutture verdi)" (codice ITC0900041);
- "**Aree di laminazione nel bacino Greve-Ema complementari o in alternativa agli interventi strutturali**" (codice ITC0900050);
- "**Ulteriori interventi strutturali nel bacino Greve-Ema**" (codice ITN002_ITCABD_FRMP2021A_025);
- "**Sistema di laminazione Ferrone sul fiume Greve**" (codice ITC0900047);
- "**Cassa di espansione Ferrone sul fiume Greve**" (codice ITN002-R018);
- "**Sistema di laminazione Passo dei Pecorai sul fiume Greve**" (codice ITC0900046);

Si ritiene opportuno che la presenza delle suddette misure di protezione debba essere evidenziata dal Piano urbanistico in esame.

Si ricorda inoltre che le discipline normative del **PGRA** e del **PAI** prevedono la possibilità di condurre approfondimenti dei quadri conoscitivi da concordare con questo ente:

- per il **PGRA** deve farsi riferimento a quanto disciplinato dall'articolo 14 della disciplina del Piano e all'Accordo tra Autorità di bacino e Regione Toscana approvato con DGRT 166 del 17/2/2020;
- per il **PAI dissesti**, l'articolo 15 della relativa disciplina (avente al momento attuale efficacia come di misura di salvaguardia), consente fin da subito le modifiche alla pericolosità geomorfologiche proposte nel medesimo Progetto di Piano; i Comuni pertanto, nell'ambito dei procedimenti di modifica e approvazione dei propri strumenti urbanistici, sin dall'avvio del procedimento devono coordinarsi con l'Autorità di bacino per assicurare la coerenza dei quadri conoscitivi comunali con il quadro di pericolosità del progetto di **PAI**, seguendo i criteri e le modalità di cui all'Allegato 3 alla stessa disciplina (cfr. comma .3, art. 15 cit.).

Per una più completa tutela, l'eventuale adeguamento delle mappe di pericolosità sopradescritto, ivi comprese eventuali attività di modifica dei quadri conoscitivi già in corso, deve essere concluso prima dell'approvazione del piano in oggetto.

In tutti i casi di aggiornamento dei quadri conoscitivi, è necessario che codesto ente si coordini direttamente con i settori competenti di questa Autorità di bacino. [...]

Considerazioni:

Si condivide quanto indicato dalla Autorità di Bacino compresa la verifica della coerenza al **PGRA** (compresa la presenza di interventi strutturali di Tipo "A") ed ai seguenti piani: **PSRI**, **PAI Dissesti**, aree **APSFR**, **PBI**, **PGA**.

Si rileva che il proponente riporta al paragrafo 3.6 del Documento preliminare i riferimenti normativi del **PGRA** e del **PAI**, e rimanda alla variante del Piano Strutturale Comunale per l'approfondimento dei piani facenti capo all'Autorità di Bacino.

Conclusioni:

Preso atto che il Documento Preliminare cita PGR e del PAI dall'Autorità di Distretto Appennino Settentrionale; si ritiene comunque opportuno che il Documento Preliminare, anche se non deve duplicare i contenuti del procedimento urbanistico, riporti le verifiche di coerenza con i piani dell'Autorità di Distretto Appennino Settentrionale segnalati.

Per approfondimenti ulteriori si ritiene che il Comune affronti le tematiche in sede di PS/POC come del resto indicato al paragrafo 3.6 del Documento preliminare in esame.

Pertanto, si condivide quanto indicato dalla Autorità di Bacino, si invita l'Autorità Procedente a prenderlo in considerazione per una miglior articolazione del Piano.

5) MiC – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Firenze e la provincia di Prato che evidenzia quanto segue:

[...]

esaminati i contenuti della variante al PS contenuti nel documento preliminare (cfr. pp. 4 e 5 e pp. 30-34), considerato che tra i principi generali dello statuto del PS vi è la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio e delle emergenze di pregio presenti sul territorio e che tra gli obiettivi statuari vi sono la tutela delle aree di pregio paesaggistico, la tutela delle zone panoramiche, la tutela degli edifici di interesse paesaggistico, degli edifici di valore, la tutela delle emergenze puntuali di pregio, visto che le aree in oggetto sono sottoposte a tutela ai sensi della Parte II e II del Codice, o interventi ad essi limitrofi, considerata la molteplicità delle aree interessate e verificato che l'incidenza della proposta potrebbe comportare impatti significativi sui beni culturali e paesaggistici, questa Soprintendenza ritiene che gli interventi debbano essere assoggettati a VAS.

In particolare si ritiene necessario fin da ora richiedere quanto segue:

- *aggiornamento del quadro conoscitivo in base al trend demografico e alle attività produttive, considerate le previsioni attuate e in corso;*
- *aggiornamento cartografico delle aree boscate (art. 142 co.1, lett. g);*
- *individuazione di una disciplina specifica per le cantine considerata le richieste in corso nel territorio;*

[...]

Considerazioni

Considerato che il Piano Strutturale vigente ha mappato tutti i beni culturali ed archeologici presenti sul territorio, e che trattasi di una variante semplificata al piano.

Si condividono le richieste formulate dal presente contributo, implementando il Documento preliminare e rimandando al procedimento urbanistico gli ulteriori approfondimenti indicati.

Conclusioni

Si ritiene che il Documento preliminare debba implementare le indicazioni richieste.

Si condividono in prevalenza le richieste della Soprintendenza. Si suggerisce che gli aspetti relativi alla coerenza con il PIT-PPR, solo accennati nel Documento Preliminare e gli impatti della presente variante semplificata al Piano Strutturale, sui beni paesaggistici e culturali, siano approfonditi già in sede di adozione in sinergia con la Soprintendenza ed eventualmente in sede di controdeduzione delle osservazioni e dei contributi ai sensi dell'art. 53 della LR 65/2024. Tuttavia si ritiene che tali aspetti possano essere definitivamente affrontati e risolti nell'ambito del più esaustivo procedimento di Conferenza paesaggistica già previsto ai sensi della Disciplina del PIT-PPR, senza la necessità di una duplicazione tematica intesa come endo-procedimento VAS, nello spirito di semplificazione indicato dall'art. 8 comma 1 e dall'art. 23 comma 3 della L.R. 10/2010.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gianni Nesi

CONSIDERAZIONI

Considerata, ai fini istruttori, nonché a seguito di quanto emerso dai soggetti e autorità ambientali coinvolti nel procedimento, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo ☺; non significativo ☹; da approfondire ☹) relativi ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi individuati nell'allegato 1 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, l'insorgenza di impatti ambientali significativi:

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	☺
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	☺
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;	☺
- problemi ambientali relativi al piano o programma;	☺
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque);	☺
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;	☺
- carattere cumulativo degli impatti;	☺
- natura transfrontaliera degli impatti;	☺
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);	☺
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);	☺
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:	
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;	☺
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;	☺
- dell'utilizzo intensivo del suolo;	☺
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;	☹



CONCLUSIONI

Per quanto sopra si ritiene che la proposta in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente, raccomandando di attenersi a quanto sopra evidenziato nelle singole conclusioni punto per punto. Si suggerisce, pertanto, che la proposta in oggetto possa essere esclusa dal procedimento di VAS di cui all'art.23 e seguenti della LR 10/2010.

Il Responsabile della
E.Q. Pianificazione Strategica
(Autorità Competente V.A.S.)
Arch. Davide Cardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.